

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO “MULTIMATERIALE LEGGERO”
COSTITUITO DA IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI ASSOCIATI AL CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO 3 E GESTITI DA CONTARINA S.p.A.**

Spresiano, aprile 2013

a cura di Ufficio Impianti e Ufficio Acquisti

INDICE

Art. 1.	Premessa	3
Art. 2.	Definizioni.....	3
Art. 3.	Oggetto	4
Art. 4.	Caratteristiche del servizio.....	4
Art. 5.	Normativa di riferimento.....	5
Art. 6.	Condizioni tecnico-operative.....	5
Art. 7.	Specifiche tecniche.....	6
Art. 8.	Potestà di controllo di Contarina	8
Art. 9.	Personale e sicurezza	8
Art. 10.	Invio dati.....	10
Art. 11.	Subappalto.	10
Art. 12.	Responsabilità verso terzi e assicurazioni.	10
Art. 13.	Inadempimenti e penalità	11
Art. 14.	Risoluzione contrattuale	12
Art. 15.	Allegati.....	13

Art. 1. Premessa

Contarina S.p.A. è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria "*in house providing*" del servizio gestione rifiuti.

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. intende affidare il servizio di selezione e trattamento del rifiuto "multimateriale leggero" costituito da imballaggi in plastica, alluminio e acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (di seguito TV3) e gestiti da Contarina S.p.A..

Contarina S.p.A., in qualità di convenzionato con il Consorzio Corepla e secondo quanto previsto dall'allegato tecnico Anci-Corepla 2009-2013, non disponendo attualmente della gestione diretta di un impianto di selezione del Multimateriale, conferisce le raccolte differenziate del rifiuto multi materiale leggero dei Comuni gestiti a un impianto che ne effettua il trattamento separando le frazioni riciclabili dallo scarto e avviando a recupero le stesse. Tale impianto è riconosciuto come Centro di Selezione Multimateriale (CSM) dal Consorzio Corepla.

Nella scelta dei soggetti incaricati a svolgere servizi di trattamento dei rifiuti, Contarina S.p.A. privilegia operatori del settore in grado di fornire elevate prestazioni nel pieno rispetto di quanto prevede la normativa vigente in materia di salute, igiene e tutela dell'ambiente; che impieghino manodopera qualificata all'utilizzo di dispositivi tecnologici predisposti ad effettuare la cernita e la raffinazione dei materiali; che siano accreditati dal Consorzio Corepla ad operare come CSM.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e quelle dell'allegato "F" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, nonché quelle di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, ai fini del presente Capitolato Tecnico si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Capitolato:** il presente Capitolato Tecnico;
- **Impresa:** l'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo di imprese), aggiudicatario;
- **Contarina:** la Contarina S.p.A.;
- **Selezione e trattamento:** processi di selezione, lavorazione, raffinazione dei rifiuti per renderli

idonei al recupero;

- **Recupero:** operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- **Scarti, scarto, scarto da selezione:** tutti i rifiuti non compresi nella definizione di Multimateriale di cui sopra che risultano dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale dei rifiuti, ad esclusione delle cassette CONIP e della frazione fine;
- **Raccolta porta a porta:** metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se potranno essere previste modalità di conferimento di carattere collettivo da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali).

Art. 3. Oggetto e durata del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di selezione e trattamento del rifiuto "multimateriale leggero" costituito da imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al TV3 e gestiti da Contarina.

Si sottolinea che Contarina S.p.A. è titolare delle deleghe rilasciate dagli enti suddetti per la stipula delle Convenzioni con i Consorzi di filiera Conai previste dal vigente Accordo Quadro Anci-Conai. Contarina è quindi l'unico soggetto titolato alla riscossione di tutti i contributi economici sottesi al presente contratto.

Il presente contratto avrà durata dal 12/06/2013 al 31/12/2013. Contarina si riserva l'opzione di prorogare lo stesso per un periodo complessivo di ulteriori 4 mesi, ovvero fino al 30/04/2014.

Nel caso in cui al termine del contratto non sia operativo il nuovo Accordo Quadro Anci-Conai Contarina potrà chiedere una proroga tecnica del presente contratto.

Art. 4. Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente Capitolato è ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1, L. 12 giugno 1990, n. 146) e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in parola direttamente imputabili all'Impresa quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato

rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione, e in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, ai sensi e con gli effetti dell'art. 7 del contratto.

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Impresa.

Art. 5. Normativa di riferimento

È fatto obbligo all'Impresa di eseguire tutti i servizi in oggetto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Impresa sarà ritenuta unica responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Capitolato.

Art. 6. Condizioni tecnico-operative

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l'Impresa deve rispettare nell'esecuzione dei servizi in oggetto:

Selezione e trattamento del rifiuto "multimateriale leggero" costituito da imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata nei Comuni associati al TV3 e gestiti da Contarina S.p.A. (cod CER150106), in regime di convenzione con i Consorzi Corepla, Cial e Cna ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro Anci-Conai 2009-2013 e secondo le specifiche dettate dagli allegati tecnici delle suddette filiere Conai.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- estrazione delle singole frazioni imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio, imballaggio a base ferrosa;
- asporto delle frazioni estranee da smaltire come scarto da selezione;
- pressatura della frazione imballaggi di alluminio;
- pressatura della frazione imballaggi di acciaio.

L'Impresa si impegna ad effettuare la selezione fra le matrici asportando le impurità presenti ottenendo

single frazioni secondo le specifiche dettate dall'attuale accordo Anci/Conai, garantendo la fascia di qualità massima per gli imballaggi in banda stagnata e alluminio da conferire ai Consorzi di Filiera come previsto dalle procedure dell'Accordo Quadro Anci/Conai per conto di Contarina.

Le quantità presunte di rifiuto Multimateriale Leggero da selezionare per il periodo di affidamento, stimate sulla base dei dati storici a disposizione, sono pari a 3315 t (510 t/mese * 6,5 mesi).

Art. 7. Specifiche tecniche

L'Impresa riceverà presso il proprio impianto il rifiuto Multimateriale leggero costituito da imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al TV3 e gestiti da Contarina S.p.A. (codice CER150106) e dovrà provvedere alla selezione del rifiuto con estrazione delle frazioni componenti e asportando lo scarto.

Gli scarti a carico dell'Impresa sono quantificati nella misura massima del 16% in ingresso; quantitativi superiori al 16% saranno smaltiti a spese di Contarina. Tale valore sarà ottenuto come la media semestrale degli scarti derivanti dalle analisi di qualità eseguite da COREPLA.

Le rese qualitative saranno quelle derivanti dalla media semestrale delle analisi di qualità eseguite da COREPLA con una tolleranza del +/- 10%. Le Parti avranno inoltre facoltà di eseguire ulteriori analisi in contraddittorio, a richiesta di una di esse, nella misura massima di 3 analisi mese. Per l'effettuazione di tali analisi saranno prese a riferimento le procedure previste dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Il rifiuto in ingresso, proveniente dai Comuni indicati nell'elenco riportato all'Allegato A al presente atto, sarà accettato previo controllo a vista del personale tecnico dell'Impresa. Per ogni mezzo saranno controllati secondo normativa vigente i documenti di trasporto e l'autorizzazione del mezzo; il rifiuto verrà pesato e successivamente scaricato, verrà infine riconsegnato il documento di trasporto debitamente timbrato e firmato. L'Impresa dovrà segnalare immediatamente a Contarina, prima della registrazione, eventuali anomalie riscontrate nella compilazione dei documenti di trasporto.

Nell'ipotesi in cui l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 75 Km dalla sede di Contarina, calcolati in linea d'aria, sarà onere dell'Impresa liquidare mensilmente a Contarina un rimborso spese pari a 2,00 (due/00) €/t per ogni chilometro successivo a quello a carico di Contarina per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 75 km sarà determinata sempre in linea d'aria.

Nel caso di indisponibilità a ricevere il materiale per impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, l'Impresa provvederà, senza richiedere costi aggiuntivi e riconoscendo gli eventuali maggiori costi di trasporto sostenuti da Contarina, a consentire e agevolare il conferimento del rifiuto ad altri impianti propri o di terzi, comunque resisi disponibili per garantire in ogni caso la continuità del servizio.

L'Impresa si impegnerà ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre i tempi di attesa per lo scarico. Per ogni mezzo che giunga all'impianto individuato nel rispetto dei tempi di prenotazione concordati, il tempo massimo di svolgimento delle operazioni di scarico sopraelencate sarà di 45 (quarantacinque) minuti dal momento dell'arrivo al momento dell'uscita dall'impianto, ad esclusione delle soste dovute all'effettuazione delle operazioni di campionamento sul rifiuto per le verifiche qualitative previste dai Consorzi di Filiera Conai. I 45 (quarantacinque) minuti di sosta verranno calcolati dal momento di presentazione della documentazione del mezzo di trasporto all'addetto alla pesa/ufficio accettazione fino alla consegna dei bindelli attestanti il peso netto rilevato.

La programmazione di massima dei carichi, con indicazione del numero dei mezzi e del giorno di conferimento, verrà comunicata da Contarina mensilmente a mezzo posta elettronica e confermata in seguito giornalmente. I costi sostenuti da Contarina e dalle aziende conferenti all'impianto dell'Impresa per conto di Contarina per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti saranno addebitati all'Impresa, a titolo di compensazione, nella misura di Euro 25,00 (venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. Tali oneri saranno conteggiati mensilmente da un tecnico incaricato di Contarina e comunicati ufficialmente all'Impresa la quale, entro 7 (sette) giorni, provvederà a verificare gli importi calcolati e ad inviare eventuali controdeduzioni.

E' facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso la piattaforma dell'Impresa e a conferimento avvenuto, Contarina eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo soggetto (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra la sede di Contarina e la piattaforma di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che sarà considerato quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell'Impresa), confrontato con il peso netto dichiarato dall'Impresa, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna delle pesate – campione, di norma effettuate con cadenza bimestrale, sarà subitamente comunicato e documentato all'Impresa. Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore a 60 kg, l'Impresa dovrà riconoscere a Contarina i quantitativi riscontrati dalla piattaforma decurtati della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti (questo, in particolare, nel caso in cui già la prima pesata - campione risulti non conforme).

Esempio: se il peso netto di una pesata – campione è pari a 141 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa dell'Impresa è pari a 215 kg, la differenza è di 74 kg, pari ad uno scarto percentuale del 34,42%. Tale percentuale sarà applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate –

campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata non conforme.

Fermo quanto previsto circa il trasporto del materiale da selezionare, comunque a cura di Contarina, qualora l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 75 (settantacinque) Km, calcolati in linea d'aria, rispetto alla sede di Contarina sita in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano (TV), sarà onere dell'Impresa liquidare a Contarina un rimborso spese pari a 1,96 (uno/96) €/t*km per ogni chilometro successivo a quello a carico di Contarina per il tragitto di sola andata verso l'impianto di destino, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 75 km sarà determinata sempre in linea d'aria.

Art. 8. Potestà di controllo di Contarina

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio, Contarina, previa comunicazione scritta all'Impresa, può in qualunque momento:

- visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant'altro attiene all'espletamento dei servizi;
- accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari di identificazione al trasporto dei rifiuti;
- effettuare controlli circa la regolarità contributiva dell'Impresa, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L'Impresa è tenuta a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità delle attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti, del personale ecc. impiegati.

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell'Impresa.

Art. 9. Personale e sicurezza

Per assicurare l'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Impresa deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali

e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso della vigenza contrattuale, nonché tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Impresa è obbligata ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nei servizi in questione.

Nei casi d'infrazione l'Impresa è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori.

Il personale dell'Impresa deve sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle leggi vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

Detto personale, in servizio, deve essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal Codice della Strada.

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di Contarina.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina e di eventuali terzi.

Contarina può richiedere l'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal presente Capitolato e/o alla vigente normativa.

L'Impresa deve comunicare a Contarina, entro l'inizio del servizio, il nominativo del proprio referente, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall'Impresa a rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al presente contratto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Contarina può richiedere al responsabile del servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 48 (quarantotto) ore.

L'Impresa è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei servizi, i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, pena la decadenza del contratto.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Impresa che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, a Contarina e il piano stesso è tenuto a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive.

L'Impresa è tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del presente

servizio, il nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del contratto. Ogni modifica di tale nominativo deve essere tempestivamente e formalmente comunicata a Contarina, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuto subentro. Fino a nuova comunicazione, rimane responsabile il precedente responsabile.

Art. 10. Invio dati.

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'Impresa dovrà trasmettere a Contarina per via informatica al seguente indirizzo e-mail: ufficio.dati@contarina.it ed esclusivamente su un tracciato tipo fornito da Contarina i dati relativi ai conferimenti del mese precedente.

Oltre a quanto sopra riportato, con la medesima cadenza, l'Impresa dovrà contestualmente trasmettere i dati percentuali delle singole frazioni presenti e componenti la massa rifiuti in entrata all'impianto e le relative rese qualitative. Su base annua entro il 30 gennaio dovrà trasmettere il riepilogo dell'anno precedente.

Entro la fine dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, al fine di consentire i controlli incrociati dei quantitativi di rifiuti, l'Impresa dovrà trasmettere i dati di raccolta relativi al primo e al secondo semestre.

Art. 11. Subappalto.

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dei servizi.

L'Impresa deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico dell'Impresa.

Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.

L'Impresa risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione

dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Impresa è, comunque, sempre considerata come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'accensione e mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente per oggetto "l'attività di trattamento rifiuti per conto di Contarina S.p.A.", per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.

L'Impresa deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dei servizi, copia delle polizze assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

Art. 13. Inadempimenti e penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione dell'inadempienza, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

- a. soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti per le operazioni di scarico del materiale in ingresso agli impianti di accettazione: € 25,00 (cento/00) per ogni quarto d'ora intero di attesa per ciascun mezzo in ingresso;
- b. la mancata ingiustificata accettazione di ciascun carico: € 400,00 (quattrocento/00);
- c. la ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo;
- d. la ritardata trasmissione dell'elenco semestrale e annuale delle movimentazioni: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo;
- e. ogni altra inadempienza (quale la mancata ottemperanza dei servizi richiesti o altre disposizioni legislative o regolamentari, o violazione degli obblighi riportati nella documentazione di gara, o modalità esecutiva diversa da quella stabilita) verrà erogata una penale di Euro 200,00 (duecento/00).

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla prima analoga contestazione, gli importi delle penalità di cui alle lettere b), c), d) si intendono raddoppiati.

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Impresa.

Art. 14. Risoluzione contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento, cessazione dell'Impresa;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività in oggetto;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Impresa;
- d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- e) abituali negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest'ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
- j) applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo.
- k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Impresa, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Impresa è tenuta all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Impresa per le prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 15. Allegati

E' allegato sub "A" al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei Comuni gestiti da Contarina e compresi nel bacino Corepla n. 9263107.